

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

Mino TARICCO, Francesca BONOMO, Umberto D'OTTAVIO, Nicodemo OLIVERIO, Michele NICOLETTI, Emanuele LODOLINI, Marco CARRA, Marco BERGONZI, Piergiorgio CARRESCIA, Maino MARCHI, Mauro GUERRA, Luca PASTORINO, Vanna IORI, Assunta TARTAGLIONE, Giorgio ZANIN, Francesco PRINA, Maria AMATO, Liliana VENTRICELLI, Lorenzo BECATTINI.

Interventi a favore della formazione musicale e letteraria e di promozione culturale della letteratura e della musica, realizzate senza scopo di lucro

On. Colleghi,

sostenere e alimentare la diffusione della musica e della letteratura a scopo puramente educativo e formativo, significa offrire a migliaia di persone di ogni età occasioni di crescita culturale che si tramutano in maggior consapevolezza civile e sociale.

Da sempre difatti, la musica così come la poesia e la letteratura sono elemento essenziale nella vita umana, e della qualità del suo trascorrere e divenire, espressioni primarie e canale comunicativo d'eccellenza per tutte le fasce sociali e per tutte le stagioni della vita umana.

Si può affermare che l'investimento sulla promozione e sull'educazione culturale, poetica e musicali consenta a tanti giovani di maturare esperienze che possono generare qualità di vita ed in molti casi tramutarsi in opportunità di lavoro, oltre ad incentivare opportunità di qualificazione della vita culturale e aggregativa delle città, con possibili ricadute anche in campo turistico, come peraltro dimostrano anche alcune esperienze di concorsi e percorsi formativi e di perfezionamento.

Questa prospettiva è stata considerata in tutta la sua estensione anche da innovative scelte di legislazione di taluni paesi europei, come ad esempio l'Inghilterra, dove recentemente per quanto concerne il sostegno alla cultura e alla promozione musicale è stata approvata una legge, la "Live Music Act", che tra l'altro ha liberalizzato gli spettacoli di musica dal vivo realizzati in spazi ristretti e con ridotto numero di spettatori, scelta che tra l'altro sarebbe tra le motivazioni che stanno contribuendo a cambiare il panorama musicale delle città inglesi.

Anche nel nostro Paese si sta diffondendo questa consapevolezza. La Legge 23 dicembre 1996, n. 650 concerne le esenzioni sui pagamenti dei diritti alle associazioni di volontariato iscritte nei registri da due anni, alle Onlus configurate così come da art. 10 del D.L. n. 460/1977, nonché "alle associazioni, comitati, fondazioni ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità

giuridica, costituiti da almeno due anni, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, qualora si preveda espressamente ed in via esclusiva lo svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in uno o più dei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, tutela dei diritti civili.

Inoltre, la legge 30/97 ha introdotto (art. 6 comma 4) taluni disposizioni in conseguenza delle quali sono libere le utilizzazioni: a) dei repertori di "pubblico dominio"; b) delle musiche della tradizione popolare di autore anonimo; c) delle opere comunque non rientranti tra quelle amministrate dalla Siae. In questi casi parrebbe quindi non essere dovuto nessun compenso per il diritto d'autore; per repertorio di "pubblico dominio" si intende il complesso delle opere non più soggette a tutela per il decorso del termine di 70 anni p.m. autore (o del coautore per le opere scritte in collaborazione) previsto dalla Legge 633/41 e successive modifiche ed integrazioni.

Va però sottolineato e considerato che le suddette previsioni contemplano solo alcuni casi specifici e ne escludono la maggior parte di altri, costringendo realtà spesso autofinanziate e motivate dalla sola volontà di promozione culturale e musicale tra le giovani leve a dover sostenere diritti onerosi, a volte così gravanti da costringere le suddette realtà a rinunciare all'effettiva realizzazione di eventi, con conseguenti perdite o riduzioni di opportunità culturali, formativa e di intrattenimento sul territorio. Le attività realizzate da associazioni, comitati, fondazioni ed agli altri enti di carattere privato o da Enti pubblici, con finalità di promozione culturale, letteraria e musicale o volte alla formazione delle giovani leve di artisti, e quindi pertanto puramente volti alla promozione della sensibilità e dell'educazione culturale, letteraria e musicale, non solo sono svolte senza scopo di lucro, ma soprattutto negli ultimi anni sono realizzate senza più alcun aiuto o contribuzione da parte di enti pubblici.

Considerate tali premesse, con la presente proposta di legge s'intende ampliare la portata delle azioni citate in termini di semplificazione e incentivazione, presentando una modifica della Legge 633 del 22 aprile 1941, concernente la "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", al fine di estendere l'esclusione dal pagamento dei diritti d'autore a tutti quei casi di esecuzione di opere musicali, recite poetiche e letterarie, svolte a scopo benefico dalle associazioni di volontariato e di promozione sociale, o svolte in occasione di manifestazioni con finalità di promozione culturale musicale per la formazione di giovani leve di artisti anche da parte di enti pubblici. Tale ulteriore eccezione e limitazione di applicazione della disciplina sul diritto d'autore viene inserita quale esplicita ipotesi esimente - al fine di evitare modalità interpretative risultate spesso discordanti nella pratica applicazione delle deroghe della presente normativa - mediante l'inserimento di un comma aggiuntivo di cui all'articolo 71, il quale contempla fra le eccezioni previste in tema di esecuzione di opere musicali solo l'ipotesi di bande musicali e fanfare dei corpi armati dello Stato.

In particolare, l'art. 1 della presente proposta, si propone di esentare dal pagamento dei diritti spettanti alla Società italiana autori ed editori (SIAE), e da tutti gli adempimenti relativi, le esecuzioni in pubblico di musica classica, letteratura e poesia svolte in occasione di attività formative riconosciute, di concorsi musicali ed esecuzioni bandistiche, promossi o svolti da enti pubblici in occasione di manifestazione di alto valore artistico e culturale e le attività svolte e organizzate da associazioni, comitati, fondazioni ed agli altri enti di carattere privato, nonché da Enti pubblici, con esplicita finalità di promozione culturale della letteratura e della musica e senza scopo di lucro.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

(Modifica dell'art. 71 della Legge 22 aprile 1941 n. 633)

1. Alla legge n. 633 del 22 aprile 1941, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

All'art. 71, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

*“**1-bis.** Le esecuzioni musicali, le recite poetiche e letterarie, svolte in occasione di attività formative riconosciute, di concorsi musicali o culturali promossi o svolti da enti pubblici, o in occasione di manifestazioni di alto valore artistico e culturale, volte al solo fine di promuovere lo studio e l'esecuzione della musica classica e della letteratura, sono escluse dall'applicazione del pagamento dei diritti d'autore allorché effettuate senza scopo di lucro.”*